

Misura “Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio”

BANDO B

*Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027
Decisione di Esecuzione della Commissione del 7/10/2022 C(2022) 7270 final*

Azione I.1iii.4 Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti



Sommario

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE
 - 1.1. Introduzione generale
 - 1.2. Obiettivi
 - 1.3. Agevolazione prevista
 - 1.4. Dotazione finanziaria
 - 1.5. Soggetto individuato per la gestione del Bando
2. CONTENUTI
 - 2.1. Beneficiari e requisiti di partecipazione
 - 2.2. Tipologia di interventi
 - 2.3. Dimensione e contenuti del progetto di bilancio
 - 2.4. Rispetto del principio del DNSH
 - 2.5. Immunizzazione dagli effetti del clima
 - 2.6. Contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)
 - 2.7. Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi
 - 2.8. Durata del progetto
 - 2.9. Intensità di aiuto
 - 2.10. Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche
3. PROCEDURE
 - 3.1. Come presentare la domanda
 - 3.2. Come viene valutata la domanda
 - 3.3. Come viene concessa ed erogata l'agevolazione
 - 3.4. Come rendicontare il progetto di bilancio
 - 3.5. Modifiche in corso
 - 3.5.1. Proroghe
 - 3.5.2. Variazioni tecniche ed economiche
 - 3.5.3. Variazioni beneficiari e subentri
 - 3.6. Termini del procedimento
4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE
 - 5.1. Obblighi dei beneficiari
 - 5.1.1. Obblighi specifici relativi al progetto
 - 5.1.2. Obblighi generali previsti dal PR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile
 - 5.2. Revoca dell'agevolazione
 - 5.2.1. Effetti della revoca
 - 5.3. Sanzioni amministrative
 - 5.4. Rinuncia all'agevolazione
6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Elenco ALLEGATI

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – Principali riferimenti normativi e amministrativi

Allegato 4 – Schema di Relazione Tecnico Economica

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Introduzione generale

Il presente bando si inserisce nella misura “Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio”, approvata con D.G.R. n. 27-7122 del 26 giugno 2023, che intende favorire l’incremento della propensione agli investimenti del sistema produttivo, attraverso l’attrazione e lo sviluppo di nuovi investimenti idonei ad agire da volano per il consolidamento della competitività del tessuto imprenditoriale locale, delle filiere e dei sistemi produttivi, anche valorizzando le aree produttive esistenti libere e riqualificando quelle dismesse.

I progetti approvati a valere sul bando saranno cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 1 “un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)” - “PRIORITA’ I RSI, competitività e transizione digitale”. E’ coerente inoltre all’obiettivo specifico RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR).

Il bando è redatto in conformità con le prescrizioni contenute nell’art. 73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 recante “Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione” ed in particolare in coerenza con la Strategia industriale europea e la Strategia per le PMI.

Lo stesso non fornisce sostegno ad interventi di delocalizzazione in conformità dell’articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un’attività produttiva in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Il bando non prevede, infine, interventi che possano rientrare in procedure di infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni ex art. 258 TFUE.

1.2 Obiettivi

Il presente bando è attivato in coerenza con l’Azione del PR FESR 2021-2027 *I.1iii.4. Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti* e ha l’obiettivo di sostenere l’incremento occupazionale nelle PMI, favorendo, tramite l’erogazione di una sovvenzione, le assunzioni di nuovo personale connesso all’attuazione dei progetti finanziati sul Bando A.

Potranno pertanto beneficiare dell’agevolazione al presente bando, esclusivamente le PMI che abbiano realizzato un investimento finanziato tramite il Bando A di cui alla sopraccitata D.G.R. n. 27-7122 del 26 giugno 2023.

La sopraccitata misura, inoltre, contribuisce al conseguimento dei target degli indicatori, di output e di risultato, relativi agli obiettivi specifici del PR FESR 2021/2027 di cui sopra, di seguito riportati.

Indicatori di output

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
OS iii)	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)

	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni
	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari

Indicatori di risultato

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
OS iii)	RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

1.3 Agevolazione prevista

L'agevolazione è concessa, alle sole PMI¹, sulla base del Regolamento (UE) n.2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” (da ora in poi Regolamento (UE) n. 2023/2831 – “*de minimis*”).

La stessa assume la forma di sovvenzione, quale costo unitario ex art. 53, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il cui importo verrà stabilito sulla base di un *progetto di bilancio*, redatto secondo le modalità indicate al successivo par. 2.3 e all'Allegato 4, in applicazione del sopraccitato art. 53, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2021/1060, che ne prevede l'approvazione ex ante da parte dell'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi euro 200.000,00.

La sovvenzione avrà peraltro un importo complessivo non superiore a euro 200.000,00 in quanto concessa in regime “*de minimis*” e sarà calcolata con riferimento alle assunzioni collegate al progetto d'investimento presentato sul Bando A.

Per la definizione degli importi che la sovvenzione potrà assumere si rimanda al successivo par. 2.9 del presente bando.

1.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il presente bando è stabilita dalla D.G.R. n. 27-7122 del 26 giugno 2023 in euro 5.000.000,00.

1.5 Soggetto individuato per la gestione del bando

Le fasi di selezione, gestione, attuazione e controllo del presente bando sono affidate a Finpiemonte s.p.a. in qualità di organismo intermedio, come definito all'art. 2, punto 8), e ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e in coerenza con il Si.Ge.Co. del PR FESR 2021-2027 approvato con D.D. n. 277/A19000 del 29 giugno 2023.

¹ Per la definizione di “PMI” si veda l'Allegato 2.

2 CONTENUTI

2.1 Beneficiari e requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda a valere sull'agevolazione, di cui al presente Bando B, esclusivamente le PMI, che abbiano contestualmente² presentato domanda di aiuto sul Bando A.

2.2 Tipologie di interventi

E' ammissibile alla sovvenzione la nuova occupazione generatasi successivamente alla data di presentazione della domanda sul presente bando relative agli interventi finanziati dal Bando A e riferita alle unità locali³ oggetto dell'investimento, per un importo di agevolazione massimo di euro 200.000,00.

Per "nuova occupazione" si intende la differenza tra le unità lavorative annue (da ora in poi ULA⁴) rilevate alla data di presentazione della domanda riferite ai 12 mesi precedenti e le ULA rilevate alla data di conclusione del progetto relative ai 12 mesi precedenti⁵.

Si ricorda che non è considerata nuova occupazione:

- la stabilizzazione di contratti a tempo determinato oppure l'assunzione di unità lavorative provenienti da imprese in qualunque forma collegate (persona fisica/persona giuridica) all'impresa richiedente;
- i contratti di apprendistato e di formazione-lavoro, i collaboratori, i lavoratori interinali ed i professionisti con partita IVA;
- la sostituzione di personale già assunto e che ha cessato un rapporto di lavoro in essere (ad. esempio tra gli altri: pensionamenti, licenziamenti, etc.).

Si ricorda invece che rileva ai fini del calcolo delle ULA incrementalmente la trasformazione in contratti a tempo determinato o indeterminato, laddove applicabile, dei contratti di apprendistato e di formazione-lavoro, dei collaboratori, dei lavoratori interinali e dei professionisti con partita IVA.

Ai fini dell'ammissibilità, è richiesto un incremento occupazionale minimo, determinato in ragione della dimensione d'impresa e quantificato nei termini previsti dal Bando A, come di seguito indicato:

- un valore minimo di +1 ULA per le Micro Imprese;
- un valore minimo di +2 ULA per le Piccole Imprese;
- un valore minimo di +3 ULA per le Medie Imprese.

L'incremento occupazionale dovrà essere proposto dal beneficiario attraverso il *progetto di bilancio* che, peraltro, dovrà contenere la proposta di sovvenzione collegata al suddetto incremento occupazionale, in termini di costo unitario fino ad un massimo di euro 25.000,00 per ciascuna ULA incrementale.

La dimostrazione della realizzazione del *progetto di bilancio* sarà assicurata tramite la presentazione in fase di rendicontazione dei documenti comprovanti l'avvenuta assunzione delle

2 Per contestualmente si intende entro massimo 7 giorni di calendario successivi alla data di presentazione della domanda a valere sul Bando A.

3 Per la definizione di Unità locale si veda l'Allegato 2.

4 Per la definizione di "ULA" si veda l'Allegato 2.

5 Per le modalità di calcolo si faccia riferimento al D.M. 18 aprile 2005 e relative note esplicative.

suddette ULA, nonché il livello occupazionale complessivamente raggiunto dall'impresa entro la data di conclusione del progetto di investimento finanziato a valere sul Bando A.

Il livello occupazionale raggiunto dovrà essere mantenuto per almeno 36 mesi successivi alla ricezione della sovvenzione di cui al presente bando, in applicazione dell'art. 65, par. 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

2.3 Dimensione e contenuti del *progetto di bilancio*

Saranno ammissibili i *progetti di bilancio* che prevedano, almeno, obbligatoriamente, i seguenti incrementi occupazionali minimi:

- per le micro imprese: minimo 1 ULA incrementale;
- per le piccole imprese: minimo 2 ULA incrementali;
- per le medie imprese: minimo 3 ULA incrementali.

Il *progetto di bilancio* consiste nella proposta di incremento occupazionale nonché nella relativa proposta di sovvenzione collegata al suddetto incremento occupazionale, in termini di costo unitario, fino ad un massimo di euro 25.000,00 per ciascuna ULA incrementale e di euro 200.000,00 in termini complessivi.

Il progetto di bilancio, redatto secondo l'Allegato 4 al presente bando, deve essere allegato alla domanda di agevolazione e ha la finalità di definire le spese ammissibili dell'operazione, in termini di costi unitari riferiti a ciascuna ULA incrementale, e la corrispondente sovvenzione.

Il progetto di bilancio sarà oggetto di un'apposita valutazione da parte del Comitato tecnico di valutazione, di cui verrà dato atto in apposito verbale, e risulta propedeutica al provvedimento di concessione dell'agevolazione

2.4 Rispetto del principio del DNSH

In considerazione della tipologia di intervento ammissibile ai fini del presente bando, che si sostanzia nell'assunzione di nuove unità lavorative, il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché degli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020 e dall'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, risulta sempre assolto.

2.5 Immunizzazione dagli effetti del clima

In considerazione della tipologia di intervento ammissibile ai fini del presente bando, che si sostanzia nell'assunzione di nuove unità lavorative, non risulta applicabile il principio dell'immunizzazione dagli effetti del clima, essendo questo esclusivamente riferito agli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

2.6 Contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)

Il contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS) fornito dalla misura "Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio" approvata con D.G.R. n. 27-7122 del 26 giugno 2023 si ritiene assolto attraverso il collegato intervento presentato sul Bando A.

2.7 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi

Fatto salvo quanto riportato al precedente par. 2.2, l'incremento occupazionale proposto non deve essere obbligatorio, ai sensi della normativa vigente al momento della presentazione della domanda, per il soggetto richiedente.

L'incremento occupazionale potrà riguardare più unità locali della stessa impresa, purché localizzate in Piemonte e destinatarie del correlato investimento finanziato a valere sul Bando A.

2.8 Durata del progetto

La durata del progetto decorre dalla data di presentazione della domanda sul presente bando sino alla data di conclusione comunicata nel provvedimento di concessione relativo al correlato intervento finanziato a valere sul Bando A, o nel successivo provvedimento di accoglimento dell'eventuale proroga richiesta a valere sul Bando A.

Il periodo durante il quale l'impresa proponete dovrà mantenere l'incremento occupazionale finanziato con il presente bando dovrà essere di almeno 36 mesi a partire dalla ricezione della sovvenzione di cui al presente bando, in applicazione dell'art. 65, par. 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

2.9 Intensità di aiuto

L'aiuto concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831– “*de minimis*” sarà determinato per un massimo di euro 25.000,00 per ULA aggiuntiva sulla base del progetto di bilancio, di cui al punto 2.3 del presente bando, per un importo massimo complessivo pari a euro 200.000,00 e nel limite della disponibilità di *plafond* a valere sul regime “*de minimis*”.

2.10 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative al progetto di investimento oggetto dell'agevolazione del presente Bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

a) cumulo tra fondi europei sugli stessi documenti di spesa: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione;

b) cumulo con agevolazioni fiscali non costituenti aiuti di Stato, sugli stessi documenti di spesa: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa, sugli stessi documenti di spesa, con altre forme di incentivo di natura fiscale nei limiti previsti dalle medesime misure ed evitando in ogni caso il sovrafinanziamento;

c) cumulo sugli stessi documenti di spesa con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione, in base:

- alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. o

- altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato
- alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione

d) cumulo con aiuti "de minimis" con costi individuabili sugli stessi documenti di spesa: l'agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi documenti di spesa evitando in ogni caso il sovragefinanziamento;

e) cumulo con aiuti di Stato o con aiuti "de minimis" con costi non individuabili sugli stessi documenti di spesa: l'agevolazione concessa ai sensi del presente bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22 e 23, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed eventuali aiuti "de minimis" per i quali i bandi non individuano specifiche spese ammissibili.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all'art. 5, punto 3, del D.Lgs. n. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027", approvato dal Comitato di Sorveglianza del 7/12/2022; di conseguenza, le domande possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte della Regione o di Finpiemonte s.p.a..

La domanda a valere sul Bando B dovrà essere necessariamente presentata contestualmente⁶ alla domanda a valere sul Bando A.

Il soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul presente bando.

Le domande potranno essere presentate **a partire dalle ore 9.00 del giorno 5 ottobre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024**, tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>.

Con riferimento al bando in oggetto, lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione finanziaria a servizio dell'intervento risulti esaurita/in fase di esaurimento.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico⁷ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente, con un sistema idoneo⁸, da parte del legale rappresentante o del soggetto interno all'azienda da esso delegato e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata **irricevibile**, sono di seguito riportati:

1. il *progetto di bilancio*, da realizzare seguendo quanto previsto all'Allegato 4 del bando;
2. nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto interno all'impresa delegato: copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa⁹ dal delegante.

I file dei documenti da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con altre modalità.

⁶ Per contestualmente si intende entro massimo 7 giorni di calendario successivi alla data di presentazione della domanda a valere sul Bando A.

⁷ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

⁸ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)".

⁹ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo¹⁰. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del beneficiario;
- indicazione del numero della marca da bollo (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità indicati nel presente paragrafo non saranno considerate ricevibili e, pertanto, decadranno.

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono valutate in ordine cronologico nel rispetto di quanto previsto dal presente bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Piemonte 2021-2027" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR, in data 07/12/22¹¹ per l'azione Azione "1.1iii.4. Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti".

La selezione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- ammissibilità formale;
- ammissibilità sostanziale;
- valutazione.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti fasi di verifica:

AMMISSIBILITA' FORMALE

- Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di sovvenzione (rispetto dei tempi);
- completezza della domanda di sovvenzione;
- eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal bando al par. 2.1;
- conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE.

AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE

- Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale;

10 Per le istanze trasmesse per via telematica, di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa – Parte prima, l'imposta di bollo è dovuta - secondo quanto disposto dalla nota 5 (aggiunta dall'art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento

11 <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comitato-sorveglianza-comitato-sorveglianza-pr-fesr-piemonte-21-27-7-dicembre-2022>

- Coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Reg. (UE) 2021/1060;
- Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)¹².

VALUTAZIONE

- Qualità tecnica del progetto di bilancio in termini di chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel PR e nel presente bando;
- Capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali.

La domanda a valere sul Bando B, presentata contestualmente alla domanda a valere sul Bando A, sarà valutata a valle del processo di valutazione della domanda di agevolazione presentata sul Bando A e quindi fatti salvi i medesimi criteri di valutazione, già indicati nel Bando A.

L'esito positivo della valutazione a valere sul Bando A costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente di ammissibilità della domanda di agevolazione a valere sul Bando B.

La specifica valutazione inerente il Bando B verterà, ai sensi di quanto sopra elencato, sulla completezza delle informazioni fornite attraverso il *progetto di bilancio* di cui all'Allegato 4 e sull'esame dei dati ivi indicati in merito all'obiettivo primario, inteso come obblighi minimi assunzionali previsti dal presente bando ai precedenti par. 2.2. e 2.3, e all'obiettivo aggiuntivo, inteso come componente assunzionale aggiuntiva rispetto al sopraccitato obiettivo.

Ai fini di una positiva valutazione del progetto di bilancio, entrambi i requisiti sopra elencati devono risultare soddisfatti.

Finpiemonte s.p.a. conduce in autonomia la verifica di "ammissibilità formale", mentre per la verifica di "ammissibilità sostanziale" e la "valutazione" si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione.

Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da componenti di Finpiemonte s.p.a. e della Regione Piemonte ed esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio, operando in conformità al Regolamento interno appositamente approvato e che disciplina, in particolare, le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte s.p.a. ne darà motivata comunicazione al beneficiario della domanda di agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte s.p.a., a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni, previo parere del Comitato Tecnico di valutazione ove necessario, potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte s.p.a. potrà chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria.

¹²<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/approvata-strategia-regionale-per-sviluppo-sostenibile-piemonte>

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase di valutazione) Finpiemonte s.p.a. comunica l'esito al beneficiario, chiedendo gli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al par. 3.2, Finpiemonte s.p.a.:

- a) accerta che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia¹³ (ove previsto dalla normativa);
- b) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte s.p.a. somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
- c) accerta che la sede di realizzazione del progetto sia ubicata sul territorio piemontese, qualora tale requisito non fosse soddisfatto al momento della verifica dell'ammissibilità della domanda a valere sul Bando A;
- d) verifica che il beneficiario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC;
- e) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della disponibilità di plafond *de minimis*;
- f) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui sopra, Finpiemonte S.p.A. adotta apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui l'impresa non sia ancora in possesso del requisito di cui alla lettera c), Finpiemonte s.p.a. emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione, tuttavia l'erogazione della sovvenzione rimane comunque subordinata all'effettiva operatività in Piemonte della sede di realizzazione del *progetto di bilancio* e alla positiva conclusione del progetto di investimento finanziato dal Bando A nonché della positiva valutazione della rendicontazione a valere sul Bando A e sul presente Bando B, oltre che delle effettive ULA aggiuntive generate.

Prima dell'erogazione verranno effettuate le verifiche sulla regolarità contributiva. In caso di accertata irregolarità del DURC in fase di erogazione verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis).

3.4 Come rendicontare il progetto di bilancio

Le effettive ULA aggiuntive generate devono essere rendicontate a Finpiemonte S.p.A. entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento¹⁴, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

Alla dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica dovranno essere allegate:

- i contratti di assunzione a tempo determinato e indeterminato relativi a ciascuna ULA aggiuntiva;

¹³ Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

¹⁴ Per la definizione di "conclusione dell'intervento" si veda l'Allegato 2.

- DM10 riferito al mese precedente la data di chiusura del progetto;
- relazione tecnica finale, inerente il *progetto di bilancio*, utilizzando esclusivamente il modello che verrà reso disponibile sul sito di Finpiemonte s.p.a..

Finpiemonte s.p.a. esamina la rendicontazione entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando la conformità rispetto alle disposizioni del bando e la coerenza rispetto al progetto di bilancio approvato in sede di concessione.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal beneficiario non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte s.p.a. potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

Il beneficiario ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte s.p.a. per inviare le integrazioni.

Nel caso in cui la documentazione prodotta sia in sede di rendicontazione che con le successive integrazioni non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile o nel caso in cui le effettive ULA aggiuntive generate risultassero inferiori rispetto a quanto ammesso in domanda, Finpiemonte S.p.A. procederà con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa.

3.5 Modifiche in corso

Eventuali richieste di modifica in itinere a modalità e tempistiche di realizzazione del *progetto di bilancio* di cui ai successivi punti 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3, dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione di Finpiemonte s.p.a.. Per le richieste dovranno essere utilizzati i moduli standard presenti sul sito di www.finpiemonte.it.

Nel caso in cui le modifiche fossero apportate senza averne data preventiva comunicazione, Finpiemonte s.p.a. svolgerà gli opportuni approfondimenti e valutazioni in sede di verifica della rendicontazione finale al fine di verificare se sussistano ancora le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione, diversamente si determinerà la revoca totale dell'agevolazione.

3.5.1 Proroghe

Le tempistiche per la realizzazione del *progetto di bilancio* coincidono con quelle a valere sul Bando A, compresa l'eventuale proroga che può essere richiesta e concessa esclusivamente su tale bando.

3.5.2 Variazioni tecniche ed economiche

I beneficiari possono apportare, di norma una sola volta nell'arco del progetto, variazioni tecniche e/o economiche al *progetto di bilancio* a condizione che:

- permanga la compatibilità con le finalità e le disposizioni del bando;
- i costi unitari previsti siano congrui rispetto al *progetto di bilancio* proposto;
- la variazione sia adeguatamente motivata;
- il beneficiario sia in grado di completare il *progetto di bilancio* in variante entro i termini previsti dal bando.

In nessun caso la variazione potrà portare a un aumento dell'aiuto originariamente concesso.

3.5.3 Variazioni beneficiari e subentri

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro in *itinere*, a condizione che:

- il subentro sia motivato da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, pena la revoca dell'agevolazione;
- il soggetto subentrante si impegni formalmente a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il *progetto di bilancio* presentato nella domanda di agevolazione e ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile.

In ogni caso, la sovvenzione originariamente concessa non potrà essere rideterminata in aumento.

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa, di concessione dell'agevolazione e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Beneficiario	Entro 7 giorni di calendario dalla presentazione della domanda a valere sul Bando A
Valutazione della domanda, comunicazione dell'esito e provvedimento di concessione	Finpiemonte s.p.a. e Comitato Tecnico di Valutazione	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Invio di eventuali documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte s.p.a.	Beneficiario	Entro 15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte s.p.a.
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro la data indicata nel provvedimento di concessione a valere sul Bando A
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione finale ed erogazione della sovvenzione	Finpiemonte s.p.a.	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, documentali e in loco, da parte della Regione e di Finpiemonte s.p.a. allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa

vigente e dal bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) n. 2021/1060).

La Regione Piemonte potrà avviare rilevazioni in merito al livello occupazionale realizzato e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tal fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal bando come di seguito specificato.

5.1.1 Obblighi specifici relativi al progetto

- a) Realizzare il *progetto di bilancio* approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte s.p.a.;
- b) concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal bando e dal provvedimento di concessione;
- c) costituire - per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte - una unità locale attiva e produttiva sul territorio regionale preliminarmente la data di conclusione del progetto. Tale requisito dovrà essere confermato mediante l'iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza automatica della concessione;
- d) mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale;

5.1.2 Obblighi generali previsti dal PR FESR 2021-2027 e dalla normativa europea e italiana applicabile

- a) mantenere, per i successivi 36 mesi, dalla data di ricezione della sovvenzione, l'incremento occupazionale minimo richiesto dal bando;
- b) mantenere, per i successivi 36 mesi, dalla data di ricezione della sovvenzione, l'incremento occupazionale aggiuntivo rispetto a quello minimo richiesto dal bando;
- c) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- d) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato al successivo par. 7 del bando;
- e) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al par. 6 del bando (Conservazione della documentazione);
- f) nel rispetto del par. 4 del bando, consentire i controlli previsti, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, e fornire i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio;

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione verrà revocata totalmente qualora:

- a) venga accertata l'assenza originaria o la perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al par. 2.1 del bando; l'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
- b) a seguito della revoca totale dell'agevolazione concessa a valere sul progetto presentato sul Bando A;

- c) a seguito della verifica della rendicontazione finale venga accertato un numero di ULA incrementali inferiore rispetto all'incremento minimo richiesto dal bando;
- d) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal par. 5.1 del bando (ad eccezione di quanto previsto al punto b), d), e) e g) del par. 5.1.2);
- e) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- f) vengano accertate dichiarazioni false rese dal beneficiario riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o il mantenimento dell'agevolazione;
- g) dalla rendicontazione presentata venga accertato che il progetto è stato realizzato in maniera assolutamente incompleta o difforme rispetto a quanto dichiarato in domanda;
- h) il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- i) come previsto dalla Legge n. 96/2018 e s.m.i., l'attività economica interessata dal beneficio o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese. In caso di decadenza, Finpiemonte accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Fuori dai casi previsti dal periodo precedente e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese beneficiarie decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;
- j) il beneficiario ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente bando.

L'agevolazione verrà revocata parzialmente qualora:

- k) non venga rispettato l'obbligo di cui al par. 5.1.2, punto b);
- l) non vengano rispettati gli obblighi di comunicazione di cui al par. 5.1.2 punto d) e laddove non siano poste in essere azioni correttive (ex art. 50, par. 3, Reg. (UE) n. 2021/1060). In tal caso la revoca parziale sarà calcolata fino ad una quota pari al 3% del contributo concesso, tenuto conto del principio di proporzionalità.

5.2.1 Effetti della revoca

In caso di **revoca** dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare della sovvenzione eventualmente già percepito.

Gli importi chiesti in restituzione sono maggiorati degli interessi calcolati per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di adozione del provvedimento di revoca.

Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di

riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02¹⁵ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008.¹⁶

Nei casi di revoca derivante dalla violazione dei divieti di delocalizzazione dell'attività economica interessata di cui al par. 5.2, punto i), l'importo da restituire sarà maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte s.p.a. attiverà le procedure di recupero del credito.

I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998.

5.3 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza indicati al par. 5.1.2 punto g) del presente bando si applica la sanzione prevista dall'art. 1, comma 125-ter, Legge 124/2017.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata (cfr. punto i) del precedente par. 5.2), è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (art. 5, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 9 agosto 2018, n. 96).

5.4 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte s.p.a. a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

15 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

16 Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

Il beneficiario deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale¹⁷, al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di audit (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. generale sulla protezione dei dati).

Il beneficiario deve conservare la documentazione sopra indicata predisponendo un "fascicolo di progetto", consentendone l'accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati.

7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione cui sono soggetti gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europeo (SIE) sono stabiliti dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

In particolare, durante l'attuazione delle attività progettuali il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- 1) pubblicando sul proprio sito *web*, ove esista, e sui propri siti di *social media* ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto;
- 2) apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti il *progetto di bilancio*, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
- 3) per investimenti fino a 500 mila euro: esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un *display* elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal bando;
- 4) per investimenti superiori a 500 mila euro: esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

Nei materiali di comunicazione di cui sopra l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060¹⁸.

¹⁷ D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (nella parte applicabile anche ai soggetti privati), e relative linee guida ed atti di attuazione.

¹⁸ <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive comporterà una revoca parziale nella misura indicata al par. 5.2 del bando.

Gli obblighi di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) si ritengono rispettati se già assolti relativamente all'intervento finanziato sul Bando A.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014, il responsabile del procedimento è il responsabile *pro tempore* dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" di Finpiemonte s.p.a. per il procedimento di concessione dell'agevolazione (finanziamento e contributo) e il responsabile *pro tempore* dell'Area "Controlli" di Finpiemonte s.p.a. per il procedimento di controllo, di erogazione della sovvenzione del contributo e procedimento di revoca.

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte s.p.a., tramite il modulo di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

I quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

ALLEGATO 1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti destinatari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici sono affidate a Finpiemonte s.p.a., che, in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128, ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito indicato come "GDPR". In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell'art. 28 del GDPR), Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all'art. 32 del GDPR).

Si informano altresì i soggetti sopra indicati che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati "FINanziamenti DOMande" e "Gestionale dei Finanziamenti" o comunque acquisiti da Finpiemonte s.p.a. nel corso dell'istruttoria saranno trattati dalla Direzione "Competitività del Sistema regionale" secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) n. 2021/1058, nella legge regionale n. 34/2004 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia, ecc...).

L'acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (*data protection officer*, DPO) è: dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6847 del 18 maggio 2018) è il dirigente responsabile del Settore "Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese" della Direzione "Competitività del sistema regionale". Sono altresì delegati al trattamento gli altri dirigenti della Direzione che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti, secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- Finpiemonte s.p.a. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando;
- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte;
- IRES Piemonte o il diverso soggetto cui saranno affidate le attività di valutazione del PR-FESR 2021-2027;
- il soggetto aggiudicatario del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del PR- FESR 2021-2027.

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito *web* della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla chiusura del Programma, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione "Competitività del Sistema regionale". Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all'attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

Commissione Europea;

- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- altri Settori della Direzione ed altre Direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza, quali ad esempio, a titolo non esaustivo, l'Autorità di Audit e l'Autorità che svolge la funzione contabile del PR FESR della Regione Piemonte.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria o Procura della Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge (artt. 22 ss. Legge n. 241/1990 e artt. 5 ss. D.Lgs. n. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in

attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, comma 5, Legge n. 241/1990).

Ai sensi dell'articolo 74, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 2021/1060, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Si informa, inoltre, che:

- in applicazione dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR), all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/monitoraggio-valutazioni/operazioni-beneficiari-dati-aggiornati-sullattuazione-pr-fesr-2021-2027>;

- in adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall'art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet di Finpiemonte s.p.a. nella Sezione Amministrazione Trasparente, al seguente indirizzo <https://trasparenza.finpiemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, quali la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i beneficiari:

“Conclusione dell'intervento”: coincide con la data comunicata nel provvedimento di concessione relativo al correlato intervento sul Bando A della presente misura, o nel successivo provvedimento di accoglimento dell'eventuale proroga richiesta.

“Impresa e definizione di PMI ”: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate all' impresa destinataria, nella loro interezza.

In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Una guida per l'utente è disponibile al link:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

“Impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 dell'Allegato alla Comunicazione COM (2023) 1712 final):

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni oppure, ai fini dell'ammissibilità per gli Aiuti al finanziamento del rischio, una PMI che rispetta le condizioni previste dall'art. 21 paragrafo 3 punto b) e che si qualifica per investimenti del finanziamento del rischio seguendo la due diligence espletata dall'intermediario finanziario individuato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle

perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Dir. 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni oppure, ai fini dell'ammissibilità per gli Aiuti al finanziamento del rischio, una PMI che rispetta le condizioni previste dall'art. 21 paragrafo 3 punto b) e che si qualifica per investimenti del finanziamento del rischio seguendo la *due diligence* espletata dall'intermediario finanziario individuato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Dir. 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

“Sede/Unità locale”: ai fini del presente bando, si intende una sede localizzata in un'area a destinazione produttiva come da P.R.G.C. di riferimento e che risulti:

- **Attiva:** unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica);
- **Produttiva:** è presente un immobile in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocati e impiegati per l'attività di impresa. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono da considerarsi unità locali gli uffici di rappresentanza, spazi di co-working, spazi ad uso commerciale, etc.

“Unità Lavorative Annue” (ULA): corrispondono al numero di persone che nel corso dei 12 mesi presi a riferimento hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. L'attività dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti dell'impresa,
- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa,
- dai proprietari gestori,
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

A titolo di esempio, l'incremento di ULA ai fini del rispetto del requisito di incremento occupazionale viene rilevato come segue:

- se la data di conclusione del progetto è il 15.10.2025, il periodo di riferimento per il calcolo delle ULA aggiuntive sarà il 01.11.2024/31.10.2025;
- se la data di conclusione del progetto è il 14.10.2025, il periodo di riferimento per il calcolo delle ULA aggiuntive sarà il 01.10.2024/30.09.2025.

Normativa dell'Unione europea

- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce definizione degli obiettivi specifici e dell'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti "de minimis";
- Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e s.m.i.;
- Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada e s.m.i.;
- Direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e s.m.i.;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) e s.m.i.;
- Decisione C(2023) 8654 Aiuto di Stato SA 109349 (2023/N) – Italia. Modifica della carta degli Aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 (revisione intermedia);
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- Legge 7/08/1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- D.Lgs. 8/07/1999, n. 270 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274 e s.m.i.;
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59 e s.m.i.;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in L. 24/03/2012, n. 27;
- Legge 27/01/2012, n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- Legge 4/08/2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- D.L. 12/07/2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dal D.L. n. 104 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni della L. 9 ottobre 2023, n. 1036;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e s.m.i.;
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155 e s.m.i.;
- D.Lgs. 31.05.2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.;
- D.M. 18 aprile 2005 – Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese e s.m.i..

Atti normativi ed amministrativi regionali

- L.R. del 22.11.2004, n. 34 e s.m.i. - Interventi per lo sviluppo delle attività produttive;
- L.R. del 14.10.2014, n. 14 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;

- D.G.R. n. 42-5899 del 28/10/2022 - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021/2027;
- D.G.R. n. 32-6637 del 21 marzo 2023 e s.m.i. - Programma Regionale FESR 2021/2027 – RSO1.2 Azione I.1ii.2 e RSO1.3 Azione I.1iii.1 – Indirizzi per l’istituzione dello strumento finanziario combinato "Fondo Digitalizzazione e efficientamento produttivo delle imprese" e approvazione scheda tecnica di misura “Digitalizzazione e efficientamento produttivo delle imprese”;
- D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 2022 - D.Lgs. 152/2006, articolo 34. Delibera CIPESS 108/2017. DGR 3-7576 del 28 settembre 2018 DGR n. 1 - 2513 del 11 dicembre 2020. Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte;
- Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 7/12/2022;
- Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte 8.5.1996, n. 7/lap.

PREMESSA.....	2
1 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO.....	3
1.1.Descrizione generale del progetto di bilancio inerente la nuova occupazione generata dall'investimento proposto in bando A.....	3
1.2.Elementi caratterizzanti il <i>progetto di bilancio</i>.....	3
1.3.Tempistica di realizzazione del <i>progetto di bilancio</i>.....	5

PREMESSA

Il *progetto di bilancio*, individuato dall'AdG per la determinazione dei costi unitari riferita a ogni singola operazione, è necessario per delineare, previa valutazione dell'Organismo Intermedio, l'entità della somma ammissibile in quanto sovvenzione a favore del beneficiario.

Il *progetto di bilancio* proposto dal beneficiario in domanda, attraverso il presente allegato, sarà oggetto di apposita valutazione da parte di Finpiemonte s.p.a., in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, che avvalendosi del Comitato Tecnico di Valutazione di cui al par. 3.2 del bando definirà il contributo concedibile in relazione al progetto medesimo.

Il *progetto di bilancio* va compilato dal soggetto proponente, utilizzando le caselle di testo previste ed ampliando le stesse qualora necessario, così da descrivere in modo esaustivo la richiesta di sovvenzione a fronte dell'incremento occupazionale proposto.

Laddove le informazioni ivi presentate non saranno sufficienti ad esprimere un giudizio di ammissibilità del progetto, l'istanza sarà respinta così come previsto al par. 3.2 del bando.

Il presente *progetto di bilancio*, da allegarsi obbligatoriamente alla domanda di agevolazione, deve giustificare esplicitamente i dati inseriti nel modulo di domanda.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

1.1 Descrizione generale del progetto di bilancio inerente la nuova occupazione generata dall'investimento proposto in bando A

Questa parte della relazione deve essere utilizzata per fornire una descrizione che faccia riferimento agli elementi caratterizzanti il progetto di investimento presentato sul Bando A che generano l'incremento occupazionale per il quale l'impresa richiede la sovvenzione a valere sul Bando B.

--

1.2 Elementi caratterizzanti il progetto di bilancio.

Questa parte della relazione sostanzia nel dettaglio gli elementi caratterizzanti il progetto di bilancio, ricavabili al termine della compilazione della tabella *excel* messa a disposizione sulla pagina internet relativa al presente bando. Tale tabella ha la finalità di fornire il dettaglio a giustificazione del costo ammissibile, con riferimento alle ULA incrementali.

Codice del sottosettore contrattuale da CCNL ¹ o analogo:					
Livello di inquadramento	n. ULA	Costo ammissibile (CA)	Contributo complessivo (CO)	(CA/ULA)	(CO/ULA)
TOTALE					

A tal fine si chiarisce il contenuto da definire nella tabella di dettaglio sopra riportata:

- il Livello di inquadramento è quello ricavabile dal CCNL o contratto analogo applicato con riferimento alle tipologie di figura professionale che si intende assumere;

¹ Qualora l'azienda non aderisca ad un contratto collettivo nazionale del lavoro, si indichi un sottosettore analogo sulla base del comparto di appartenenza.

- il n. ULA indica la numerosità di assunzioni in termini di ULA² previste con riferimento a ciascun livello di inquadramento, comprensivo sia di quelle previste come obbiettivo primario³ sia di quelle previste come obbiettivo aggiuntivo⁴ in termini di ULA;
- il Costo ammissibile (CA) corrisponde all'importo che il proponente presenta in termini di sommatoria di costi unitari proposti per ciascun livello di inquadramento;
- il Contributo complessivo (CO) rappresenta la sovvenzione richiesta in termini di sommatoria di contributi unitari proposti per ciascun livello di inquadramento a completa copertura del costo ammissibile (CA);
- (CA/ULA) rappresenta il costo unitario proposto per singola ULA relativamente a ciascun livello di inquadramento;
- (CO/ULA) rappresenta il contributo unitario proposto per singola ULA relativamente a ciascun livello di inquadramento, a copertura integrale del costo unitario proposto (CA/ULA);

Si chiarisce che il costo unitario per ULA proposto può assumere, a discrezione del proponente, un valore massimo unitario fino a euro 25.000,00 per ciascun livello di inquadramento e che il contributo unitario proposto, può essere quantificato fino a euro 25.000,00 per ogni ULA incrementale, a completa copertura del costo unitario.

Il Contributo complessivo (CO) non potrà essere superiore a euro 200.000 come da soglia massima ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 – “*de minimis*”:

Alla luce della tabella sopra compilata viene proposto il seguente *progetto di bilancio*:

Obbiettivo primario⁵ del *progetto di bilancio*: ____ ULA ;

Obbiettivo aggiuntivo⁶ del *progetto di bilancio*: ____ ULA.

Progetto di bilancio⁷	
Voci di costo	
a) Acquisizione personale	Euro (= CA)
Costo ammissibile (CA)	Euro
Contributo concesso (CO)	Euro (= CA)
N° totale ULA	N° ULA
(CA/ULA)	(CA/ULA) Euro
(CO/ULA)	(CO/ULA) Euro

² Per la definizione di ULA si veda l'Allegato 2 al presente bando.

³ Corrisponde agli obblighi minimi assunzionali stabiliti dal Bando B ai paragrafi 2.2. e 2.3., pena la revoca totale nel caso di mancato raggiungimento degli stessi.

⁴ Corrisponde alla componente assunzionale aggiuntiva, rispetto all'obbiettivo minimo occupazionale. In caso di mancata o parziale realizzazione non comporta la revoca totale dell'agevolazione, ma la relativa riduzione *pro quota*, quindi ad una revoca parziale.

⁵ Si veda la nota n. 3.

⁶ Si veda la nota n. 4.

⁷ Il progetto di bilancio è riferito alla somma delle ULA indicate come obiettivo primario e le eventuali ULA indicate come obiettivo aggiuntivo.

1.3 Tempistica di realizzazione del *progetto di bilancio*

Definire, mediante diagramma di Gantt da allegare alla presente relazione, il calendario riferito alle tempistiche delle nuove assunzioni così come definite dal sopraccitato *progetto di bilancio*, tenendo a riferimento il contingentamento temporale definito in bando.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante⁸

.....

.....

⁸ La dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale oppure con. firma autografa. In questo ultimo caso risulta obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.